



CONSULTA ONLINE

PERIODICO TELEMATICO ISSN 1971-9892



2019 FASC. I

(ESTRATTO)

LARA TRUCCO

**AUDIZIONE SENATORIALE IN MERITO AI D.D.L. N. 881 SU
“LEGGE ELETTORALE: PER UNA DETERMINAZIONE DEI
COLLEGI INDIPENDENTE DAL NUMERO DEI PARLAMENTARI”**

10 GENNAIO 2019

IDEATORE E DIRETTORE RESPONSABILE: PROF. PASQUALE COSTANZO

Lara Trucco

**Audizione in merito al [d.d.l. S. 881](#) su “Legge elettorale: per una determinazione dei collegi indipendente dal numero dei parlamentari”
(Commissione Affari Costituzionali del Senato – giovedì 29 novembre 2018)**

1. Le presenti riflessioni concernono i contenuti e le problematiche del disegno di legge presentato in data 19 ottobre 2018 (nel prosieguo [d.d.l. S. 881](#)).

Testo che, come rivelato sin già nel titolo, si pone l’obbiettivo di “assicurare l’applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari” e che, come a voi noto, si compone di tre articoli, rispettivamente dedicati alla modifica del sistema di elezione della Camera dei deputati (art. 1) e di quello del Senato (art. 2), e di delegazione al Governo per la (eventuale) (ri)determinazione dei collegi elettorali. Delega alla quale, come meglio vedremo nel prosieguo (v. *infra* al §5) potrebbe essere dato seguito se dovessero andare in porto le iniziative di riforma costituzionale presentate pur sempre in questo ramo del Parlamento, volte alla “riduzione del numero dei parlamentari”, che mi propongo, dunque, per quanto di ragione, di tenere presenti nel corso dell’audizione (A.S. n. 214, n. 515 e n. 805, paralleli al [d.d.l. cost. S. 805](#)).

Perno del [d.d.l. S. 881](#) è la previsione della **sostituzione del numero fisso di collegi-seggi uninominali circoscrizionali** (ad oggi 232 per l’elezione della Camera dei deputati e 116 per quella del Senato) stabilito dalla legge n. 165 del 2017 (cd. *Rosatellum-bis*) **con un rapporto frazionario mobile**, pari a “tre ottavi” dei seggi di ambo le Camere, indipendentemente dal loro ammontare nella circoscrizione di riferimento. A tal fine, si è ripresa la tecnica di *drafting* che era stata utilizzata per la redazione delle leggi elettorali n. 276 e n. 277 del 1993 (cd. “*Mattarellum*”), a cui, del resto, com’è noto, ci si è direttamente ispirati nel redigere il *Rosatellum-bis*, nonché ora per stabilire la suddetta frazione dei “tre ottavi”.

Una tale tecnica sarebbe effettivamente in grado di garantire la disponibilità di dati numerici che in mancanza di una qualche variazione costituzionale del numero dei parlamentari, risulterebbero «identici a quelli attualmente stabiliti» (v. il *Dossier* predisposto dal vostro Ufficio studi) in linea, dunque, col “principio di neutralità” cui tende il Legislatore. Anche se poi, a ben vedere, un simile esito sarebbe ottenuto non senza un qualche accorgimento sul piano matematico, data la **differente contabilizzazione del risultato frazionario**, da portare all’“unità più prossima” per il calcolo dell’ammontare dei seggi uninominali del Senato ed invece all’unità inferiore per quelli della Camera dei deputati. Così che, per il Senato, al risultato di 115,875 – che arrotondato diventa giusto 116 – si arriverebbe calcolando i tre ottavi su di un totale di 309 seggi (gli attuali 315, incluso il seggio valdostano, oltre che i sei seggi del Trentino-Alto Adige e sottratti invece i 6 seggi esteri); mentre alla Camera gli attuali 232 seggi uninominali deriverebbero ora dall’applicazione dei tre ottavi su di un totale di 617 seggi (comprensivi, anche qui, dei sei seggi del Trentino-Alto Adige e non dei seggi esteri, ma ora nemmeno, si noti, del seggio valdostano): per cui si ottiene il risultato di 231,375 seggi – che va arrotondato a 231 – a cui va invece aggiunto qui il seggio della stessa Valle d’Aosta.

2. Un’ipotesi diversa si avrebbe, invece, se il **numero dei parlamentari venisse ridotto**, dato che, in questo caso, i dati numerici dovrebbero essere «proporzionalmente ridotti», infrangendosi quel carattere di tendenziale “neutralità” di cui si è per l’innanzi discorso. Vero è peraltro, come si dice nei lavori preparatori al d.d.l., che l’applicazione delle nuove norme elettorali non cambierebbe le proporzioni numeriche: tuttavia, sarebbe a nostro avviso opportuno mettere in conto il differente tasso di incidenza che lo stesso rapporto frazionario dei “tre ottavi” potrebbe verosimilmente svolgere se applicato sul mutato totale di seggi.

Peraltro, non ci sembra essere questa la sede in cui ragionare *funditus* delle implicazioni di un eventuale ridimensionamento dell'arena parlamentare (in particolare delle ripercussioni che una tale dinamica avrebbe sui delicati equilibri che assistono l'organizzazione ed il funzionamento interno delle Camere, anche a garanzia delle minoranze parlamentari). Va però qui osservato che ciò comporterebbe certamente un **ridimensionamento del grado di rappresentatività dell'organo**. Così, se dovesse andare in porto la riforma costituzionale (recata dal [d.d.l. cost. S. 805](#)) la riduzione (di circa il 36,5%) del numero di deputati da 630 a 400 e di quello dei senatori elettivi da 315 a 200 porterebbe ad un aumento del rapporto del numero degli abitanti per deputato da 96.006 a 151.210 mila e quello per ciascun senatore da 188.424 a 302.420 mila unità (v. il *Dossier* cit.).

Più nello specifico, sul versante dell'elettorato attivo diminuirebbe la capacità dei singoli elettori di influire sull'esito dell'elezione (cd. "efficienza elettiva *ex ante*"); mentre su quello dell'"elettorato passivo", i vari candidati per essere eletti avrebbero bisogno di più consenso. Il che è quanto dire che aumenterebbe il costo di ciascun seggio in termini di voti (secondo una dinamica che sarebbe riscontrabile anche sul piano matematico, dato che una tale dinamica provocherebbe un aumento del quoziente elettorale, calcolabile sulla base del rapporto tra totale dei voti e totale dei seggi).

Se a tutto questo, poi, si aggiunge la vigenza di un sistema di elezione basato su liste bloccate e che prevede la possibilità di candidature multiple (v. *infra*, il §6) qual è il *Rosatellum-bis*, ciò che se ne ricava è la **dilatazione che ne risulterebbe del potere delle segreterie dei partiti e dei movimenti politici**.

3. Continuando nell'analisi congiunta della proposta di legge ordinaria ([d.d.l. S. 881](#)) e di quella di revisione costituzionale ([d.d.l. cost. S. 805](#)), va ora considerato che, allo stato delle cose, il disegno delle circoscrizioni resterebbe invariato: per cui alle 20 necessariamente previste per il Senato (*ex art. 57, 1° c. Cost.*) continuerebbero ad affiancarsi le 28 della Camera dei deputati".

Pertanto, per il Senato si riproporrebbe un problema analogo a quello che si pose negli anni Sessanta, allorquando, a seguito dell'introduzione di un nuovo metodo di quantificazione del numero di seggi senatoriali, il formato circoscrizionale rimase invariato e si dovette procedere a "redistribuire" proporzionalmente i seggi all'interno dei vari territori (v. l'art. 2 della l. cost. 9 febbraio 1963, n. 2). Ciò, con la precisazione che mentre all'epoca si prese a riferimento il dato demografico, ora nell'operare la (re)distribuzione dei seggi si dovrebbe tenere altresì presente il ridotto rapporto frazionario dei "tre ottavi".

Il territorio nazionale dovrebbe quindi essere ripartito in un numero di collegi uninominali pari a "tre ottavi del totale dei seggi da eleggere nelle circoscrizioni nazionali": col che (tenuto conto degli "arrotondamenti" matematici, di cui si è detto) si avrebbero 74 collegi uninominali per il Senato e 146 per la Camera dei deputati; compreso, nell'un caso ed invece ancora da sommare, nell'altro caso, il seggio valdostano.

Su questa base, i seggi attribuiti con metodo proporzionale continuerebbero a ricavarsi "in negativo": sottraendo, cioè, i seggi maggioritari dal totale dei seggi di ciascun ramo parlamentare, per cui se ne avrebbero 122 per il Senato e 245 per la Camera dei deputati. Mentre, dal canto loro, i "seggi esteri" passerebbero da 12 a 8 alla Camera e da 6 a 4 al Senato (v. lo schema che segue), così da rendere ragione all'idea che la «rappresentanza nella Circoscrizione Estero» non ne uscirebbe incisa «in misura significativa» numericamente (v. il *Dossier* cit.).

SENATO	CAMERA DEI DEPUTATI
<ul style="list-style-type: none"> - da 116 a 74 seggi attribuiti con metodo maggioritario (incluso 1 seggio della Valle d'Aosta) - da 193 a 122 seggi attribuiti con metodo proporzionale - da 6 a 4 seggi esteri 	<ul style="list-style-type: none"> - da 232 a 146 seggi attribuiti con metodo maggioritario - da 386 a 245 seggi attribuiti con metodo proporzionale - da 12 a 8 seggi esteri - 1 seggio Valle d'Aosta

Un discorso parzialmente diverso va fatto per la Valle d'Aosta, il cui seggio in ambo le Camere (v. *supra* al §1) nell'ambito ora di un Parlamento "a ranghi ridotti" vedrebbe innalzare ulteriormente il proprio tasso di incidenza nel contesto elettorale nazionale. Il che potrebbe forse indurre ad una riflessione sulla natura di una tale rappresentanza politica, specie con riguardo al seggio fisso nella Camera dei deputati (sancita dal "solo" Statuto speciale), in particolare per chi ritenga che persino il Trentino-Alto Adige, la cui rappresentanza trova garanzia (anche) in norme di natura internazionale, abbia dimostrato nell'occasione una certa disponibilità a procedere ad una qualche (ri)proporzionalizzazione dei propri seggi in Parlamento (v. gli artt. 2 e 3 del [d.d.l. S. 881](#)).

Ancora, merita di rilevarsi l'aumento di peso che si determinerebbe anche del potere di nomina del Capo dello Stato dei senatori a vita, dato che continuerebbero ad essere in numero di cinque (art. 59, 2° c. Cost.).

Per diverso profilo, poi, va considerata l'opportunità – s'intende dove si voglia tenere a riferimento il "principio di neutralità" – di **applicare il valore frazionario dei tre ottavi a tutti i valori numerici espressi ora in cifre intere** contenuti nei disposti comunque collegati al [d.d.l. S. 881](#). Così, si pensi ad es. al disposto che vuole che il numero di seggi nei vari collegi plurinominali sia "di norma, non inferiore a due e non superiore a otto", il quale richiederebbe di circoscrivere l'apertura della forbice tra "uno e tre" (art. 3, c. 2, lett. *b*) del *Rosatellum-bis*). Là dove delle criticità che deriverebbero se non dovesse essere riproporzionalizzato il "tetto massimo" di multicandidature tornerà a ragionarsi più avanti (v. *infra* il §6).

4. Un elemento problematico di sicuro interesse emerso anche nel corso dell'audizione è dato dalla **più accentuata "distanza"** che il combinato delle due riforme produrrebbe **nel rapporto tra il numero di seggi assegnati *ex ante* e la popolazione media**, specie con riguardo a determinate circoscrizioni territoriali (v. la tabelle che seguono).

SENATO ripartizione per Regione dei collegi uninominali (d.P.R. 28 dicembre 2017)					
Regione	Pop.	Seggi ora	Pop. media	Seggi AS 881 e 805	Pop. media
Friuli-V.G.	1.218.985	2	609.493	1	1.218.985
Calabria	1.959.050	4	489.763	2	979.525
Toscana	3.672.202	7	524.600	4	918.050
Lazio	5.502.886	10	550.289	6	917.147
Umbria	884.268	2	442.134	1	884.268
Lombardia	9.704.151	18	539.120	11	882.195
Piemonte	4.363.916	8	545.490	5	872.783
Em.-Rom.	4.342.135	8	542.767	5	868.427
Sicilia	5.002.904	9	555.878	6	833.817
Campania	5.766.810	11	524.255	7	823.830
Sardegna	1.639.362	3	546.454	2	819.681
Puglia	4.052.566	8	506.571	5	810.513
Veneto	4.857.210	9	539.690	6	809.535
Liguria	1.570.694	3	523.565	2	785.347
Marche	1.541.319	3	513.773	2	770.659
Abruzzo	1.307.309	2	653.655	2	653.654
Basilicata	578.036	1	578.036	1	578.036
Molise	313.660	1	313.660	1	313.660
Trentino A.A.	1.029.475	6	171.579	4	257.368
Valle d'Aosta	126.806	1	126.806	1	126.806
TOT./ MEDIA	59.433.744	116	489.879	74	803.158

CAMERA DEI DEPUTATI ripartizione per Circostrizione dei collegi uninominali (d.P.R. 28 dicembre 2017)					
Regione	Pop.	Seggi ora	Pop. media	Seggi AS 881 e 805	Pop. media
Basilicata	578.036	2	289.018	1	578.036
Piemonte 1	2.247.780	9	249.753	5	449.556
Umbria	884.268	3	294.756	2	442.134
Sicilia 2	2.637.441	10	263.744	6	439.573
Campania 1	3.054.956	12	254.579	7	436.422
Abruzzo	1.307.309	5	261.461	3	435.769
Lombardia 3	2.175.099	8	271.887	5	435.019
Piemonte 2	2.116.136	8	264.517	5	423.227
Lombardia 1	3.805.895	15	253.726	9	422.877
Lombardia 2	2.088.579	8	261.072	5	417.715
Veneto 2	2.923.457	11	265.769	7	417.636
Sardegna	1.639.362	6	273.227	4	409.840
Lombardia 4	1.634.578	6	272.430	4	408.644
Toscana	3.672.202	14	262.300	9	408.022
Friuli-V.G.	1.218.985	5	243.797	3	406.328
Puglia	4.052.566	16	253.285	10	405.256
Lazio 1	3.622.611	14	258.758	9	402.512
Em.-Rom.	4.342.135	17	255.420	11	394.739
Sicilia 1	2.365.463	9	262.829	6	394.243
Liguria	1.570.694	6	261.782	4	392.673
Calabria	1.959.050	8	244.881	5	391.810
Campania 2	2.711.854	10	271.165	7	387.407
Veneto 1	1.933.753	8	241.719	5	386.750
Marche	1.541.319	6	256.886	4	385.329
Lazio 2	1.880.275	7	268.611	5	376.055
Molise	313.660	2	156.830	1	313.660
Trentino A.A.	1.029.475	6	171.579	4	257.368
Valle d'Aosta	126.806	1	126.806	1	126.806
TOT./MEDIA	59.433.744	232	250.449	147	404.311

In particolare, è soprattutto con riguardo alla rappresentanza senatoriale che balza agli occhi la discrasia – ad oggi non così marcata – tra quei territori in cui un seggio verrebbe assegnato in rapporto ad una popolazione media intorno al milione di abitanti (v. Friuli-Venezia Giulia, ma anche Calabria e Toscana) e quelli in cui risulterebbero invece sufficienti solo seicentomila abitanti (v. Basilicata ed Abruzzo).

Sebbene poi, a ben vedere, le regioni nel complesso maggiormente beneficiarie dal rinnovato stato di cose sarebbero Liguria e Marche, dato che sarebbero le uniche a collocarsi al di sotto della media con riguardo all'elezione di rami del Parlamento; là dove, invece, la situazione di Basilicata ed Abruzzo risulterebbe almeno in parte compensata dall'*apportionment* per l'elezione della Camera dei deputati.

Infine, speciale tra le regioni non speciali continuerebbe ad essere il Molise, il quale, a fronte di poco più di trecentomila abitanti, si vedrebbe comunque attribuiti un seggio al Senato (in luogo dei due attuali, dei quali uno uninominale), e due alla Camera (in luogo dei tre attuali, dei quali due uninominali). Ora, per quanto riguarda il Senato, pur nutrendosi qualche dubbio circa la possibilità che la Regione si dimostri in grado di conquistare un qualche seggio uninominale “da sé”, grazie al meccanismo dei “più alti resti” (come invece si sostiene nel *Dossier* cit.), tale particolare condizione di favore troverebbe comunque una apposita “copertura” da parte della norma costituzionale (v. il ridetto [d.d.l. cost. S. 805](#)). Più problematica, invece, risulterebbe la situazione con riguardo alla Camera dei deputati, dato che qui rileverebbe con maggiore evidenza l'irragionevolezza dell'assegnazione *ex lege* alla regione da parte di una semplice legge ordinaria.

5. Sul piano “quantitativo”, al di là di quanto si è già detto (*supra*, al §3) circa il numero di collegi uninominali e plurinominali (v. le tabelle che seguono), va evidenziato il potenziamento **dell’impatto maggioritarizzante** del sistema di elezione, essendo, per così dire, nei numeri l’impossibilità di procedere ad una qualche “proporzionalizzazione” dei voti avendosi a disposizione solo quattro seggi, mediamente, per l’elezione della Camera e tre per quella del Senato.

SENATO							
Circoscriz. e collegi per seggi pluri.	Rosatellum-bis				D.d.l. S. <u>881</u> e del d.d.l. cost. S. <u>805</u>		
	Seggi uni	Seggi pluri.	Media pluri.		Seggi uni	Seggi pluri.	Media pluri.
1. Piemonte (n. 2 collegi pl.)	8	14	7		5	9	4,5
2. V. d'Aosta. (n. 0 collegi pl.)	1	0	0		1	0	0
3. Lombardia (n. 5 collegi pl.)	18	31	6,2		11	19	3,8
4. T.-A.A. (n. 1 collegi pl.)	6	1	1		4	1	1
5. Veneto (n. 2 collegi pl.)	9	15	7,5		6	9	4,5
6. Friuli V.G. (n. 1 collegi pl.)	2	5	5		1	4	4
7. Liguria (n. 1 collegi pl.)	3	5	5		2	3	3
8. Em.Rom. (n. 2 collegi pl.)	8	14	7		5	9	4,5
9. Toscana (n. 2 collegi pl.)	7	11	5,5		4	7	3,5
10. Umbria (n. 1 collegi pl.)	2	5	1		1	4	4
11. Marche (n. 1 collegi pl.)	3	5	5		2	3	3
12. Lazio 1 (n. 3 collegi pl.)	10	18	6		6	11	3,7
13. Abruzzo (n. 1 collegi pl.)	2	5	5		2	3	3
14. Molise (n. 1 collegi pl.)	1	1	1		1	0	0
15. Campania (n. 3 collegi pl.)	11	18	6		7	11	3,7
16. Puglia (n. 2 collegi pl.)	8	12	6		5	8	4
17. Basilicata (n. 1 collegi pl.)	1	6	6		1	4	4
18. Calabria (n. 1 collegi pl.)	4	6	6		2	4	4
19. Sicilia 1 (n. 3 collegi pl.)	9	16	5,3		6	10	3,3
20. Sardegna (n. 1 collegi pl.)	3	5	5		2	3	3
TOTALE (n. 34 collegi pl.)	116	193	100,5: 20= 5,025		74	122	3,225

CAMERA DEI DEPUTATI							
Circoscriz. e collegi per seggi pluri.	Rosatellum-bis				D.d.l. S. <u>881</u> e del d.d.l. cost. S. <u>805</u> .		
	Seggi uni	Seggi pluri.	Media pluri.		Seggi uni	Seggi pluri.	Media pluri.
1. Piemonte 1 (n. 2 collegi pl.)	9	14	14		5	10	5
2. Piemonte 2 (n. 2 collegi pl.)	8	14	7		5	9	4,5
3. V. d'Aosta (n. 0 collegi pl.)	1	0	0		1	0	0
4. Lombardia 1 (n. 4 collegi pl.)	15	25	6,25		9	16	4
5. Lombardia 2 (n. 2 collegi pl.)	8	14	7		5	9	4,5
6. Lombardia 3 (n. 2 collegi pl.)	8	15	7,5		5	9	4,5
7. Lombardia 4 (n. 2 collegi pl.)	6	11	5,5		4	7	3,5
8. T.-A.A. (n. 1 collegio)	6	5	5		4	3	3
9. Veneto 1 (n. 2 collegi pl.)	8	12	6		5	8	4
10. Veneto 2 (n. 3 collegi pl.)		19	6,3		7	12	4
11. Friuli V.G. (n. 1 collegi pl.)	5	8	8		3	5	5
12. Liguria (n. 2 collegi pl.)	6	10	5		4	6	3
13. Em.-Rom. (n. 4 collegi pl.)	17	28	7		11	18	4,5
14. Toscana (n. 4 collegi pl.)	14	24	6		9	15	3,75
15. Umbria (1 collegio pl.)	3	6	6		2	4	4
16. Marche (n. 2 collegi pl.)	6	10	5		4	6	3
17. Lazio 1 (n. 3 collegi pl.)	14	24	8		9	15	5
18. Lazio 2 (n. 2 collegi pl.)	7	13	6,5		5	7	3,5
19. Abruzzo (n. 2 collegi pl.)	5	9	4,5		3	6	3
20. Molise (1 collegio pl.)	2	1	1		1	1	1
21. Campania 1 (n. 3 collegi pl.)	12	20	6,6		7	13	4,3
22. Campania 2 (n. 3 collegi pl.)	10	18	6		7	11	3,6
23. Puglia (n. 4 collegi pl.)	16	26	6,5		10	17	4,25
24. Basilicata (n. 1 collegio)	2	4	4		1	3	3
25. Calabria (n. 2 collegi pl.)	8	12	6		5	8	4
26. Sicilia 1 (n. 3 collegi pl.)	9	16	5,3		6	9	3
27. Sicilia 2 (n. 3 collegi pl.)	10	17	5,6		6	11	3,7
28. Sardegna (n. 2 collegi pl.)	6	11	5,5		4	7	3,5
TOTALE (n. 63 collegi pl.)	232	386	160,0 5:28= 5,71		147	245	3,65

Sul piano “qualitativo”, poi, ciò che ad oggi è possibile rilevare dire è la conferma, anche da questo punto di vista, dell’estensione del dato demografico alla base del disegno dei collegi (v. *supra* il §2), dal momento che la riduzione del numero di parlamentari porterebbe con sé un ampliamento dei territori riguardati dai collegi stessi.

Al momento non è dato, invece, ancora, di sapere in quanti e quali collegi plurinominali i seggi attribuiti con metodo proporzionale (122 seggi del Senato e 245 della Camera) verranno distribuiti. Ed infatti, come si è in parte anticipato (v. *supra* il §1), il Legislatore ha disposto una **norma di delega** proprio nella prospettiva di una eventuale variazione della composizione delle Camere, al fine precipuo di consentire eventualmente una revisione del disegno dei collegi (art. 3 del [d.d.l. S. 881](#)). Stabilendo altresì che a situazione invece invariata dovrebbe rimanere ferma la determinazione dei collegi plurinominali (in numero di 33 al Senato e 63 alla Camera dei Deputati) recata dalla normativa vigente (spec. dal d.lgs. n. 189 del 2017 e dai d.P.R. attuativi del 28 dicembre 2018).

Peraltro, l’efficacia della delega – da esercitarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di revisione costituzionale – è stata condizionata alla promulgazione della stessa legge costituzionale, la quale, a sua volta, nel caso, dovrà avvenire entro ventiquattro mesi dall’entrata in vigore del disegno di legge in esame. E ciò a conferma di quanto già emerso in questa sede e cioè dell’incertezza circa il riparto dei collegi elettorali da tenere a riferimento se si dovesse andare ad elezioni «nel pur breve lasso di tempo intercorrente tra la data di entrata in vigore della legge costituzionale modificativa del numero dei parlamentari e la data di entrata in vigore del decreto legislativo chiamato alla rideterminazione dei collegi» (v. *Dossier* cit.).

Una tale evenienza, infatti, per quanto “improbabile” va comunque messa in conto, specie se si pensa alle complicazioni (spec., a seconda della formulazione del quesito) che potrebbero derivare nell’ipotesi di uno svolgimento della consultazione referendaria (*ex* art. 138 Cost.).

A mio avviso, una possibile soluzione per uscire dall’*impasse* sarebbe quella di prevedere (da parte della stessa norma costituzionale) che l’esercizio della delega possa avvenire entro sessanta giorni dall’approvazione della legge costituzionale, differendo e condizionando l’esercizio della delega in questione.

6. Conclusivamente vorrei portare l’attenzione sull’impatto che il combinato dei disegni di legge che si sono esaminati potrebbe verosimilmente avere su talune delle principali problematiche emerse in occasione della prima applicazione del *Rosatellum-bis* sul versante vuoi, ancora, dell’assegnazione dei seggi in collegi e circoscrizioni, vuoi su quello del sistema di voto.

Ci si riferisce, nello specifico, alle vicende – molte delle quali a tutt’oggi davanti ai giudici – legate alla cd. “traslazione dei seggi” (cd. “**effetto flipper**”) ed alla mancata assegnazione di tutti i seggi in palio per l’elezione (completa) di ambo le Camere (cd. “**seggi orfani**”). Circostanze che, com’è a voi noto, si sono rivelate particolarmente problematiche proprio per il Senato, in ragione del maggior rigore per un tale ramo del Parlamento (rispetto alla Camera dei deputati), delle norme costituzionali che ne presidiano “la base regionale” all’atto del disegno delle circoscrizioni, in vista dello dell’elezione.

A ben vedere i suddetti “effetti collaterali” del *Rosatellum-bis* sono stati dovuti principalmente alla previsione di liste bloccate “cortissime” (in quanto aventi un massimo di 4 candidati) e “limitate” (cd. “*truncated list*”, in quanto contenenti un numero di candidati mediamente inferiore rispetto al numero di seggi da eleggere); nonché, nel contempo, dalla riconosciuta possibilità per i candidati di presentarsi in più collegi (fino ad un massimo di 5 collegi plurinominali in aggiunta ad 1 collegio uninominale).

L’insieme di tali condizioni, infatti, ha posto le premesse a che il bacino di candidati da cui attingere per l’assegnazione dei vari seggi potesse finire (come effettivamente è finito) per prosciugarsi, data l’impossibilità, in taluni territori, di andare a reperire il necessario numero di

candidati da portare in Parlamento al di là dei confini circoscrizionali (ovvero, per l'appunto come si diceva, della base regionale).

Ebbene, ci pare che, almeno da questo punto di vista, il combinato dei due disegni di legge possa dimostrarsi in grado di dare un contributo positivo alla causa. Ci si riferisce, in particolare, alla scelta che è stata compiuta nelle due proposte in discussione di mantenere invariato il tetto massimo di **quattro candidati da presentare in lista**. Ed infatti, il fatto di aversi a che fare ora (v. le tabelle *supra*, al §5) con una media di seggi da assegnare di quattro per la Camera e a tre per il Senato – in luogo dei sei e cinque precedenti – potrebbe ridurre le probabilità del ripresentarsi dei suddetti scenari.

Anche se poi a ridimensionare la portata di un simile miglioramento del sistema sarebbe verosimilmente la **perdurante possibilità di candidarsi in più collegi**. Il che è tanto più vero se solo si pensa che nei disegni di legge in questione non è prevista una qualche riproporzionalizzazione del “tetto massimo” di pluricandidabili, così che da un siffatto rinnovato stato di cose l'impatto di un tale meccanismo ne uscirebbe addirittura amplificato... con la conseguenza, per l'appunto, di remare ancora di più avverso la possibilità di procedere al ripescaggio dei candidati da eleggere varcando i confini circoscrizionali del Senato.

Di qui dunque, anche dal particolare angolo visuale che si è in questa sede adottato, l'auspicio di un “ripensamento” del meccanismo, addivenendo, nella migliore delle ipotesi, alla sua soppressione.